



Via Vitorchiano 113 00189 Roma Tel. +39 06 33481301

sportelloaffiliate@fip.it

#italbasket () y 💿 D 🖟







# News Fiscale del 16.01.2023

# **DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI**

(LEGGE DI BILANCIO 2023)

#### **Premessa**

Tra le novità introdotte dalla legge 197 del 29.12.2022 (legge di Bilancio 2023), al fine di supportare i contribuenti – ivi incluse le ASD e le SSD - nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, rientra la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

## Definizione agevolata delle comunicazioni (cd "avvisi bonari")

I commi da 153 a 159, art. 1 della L. 197/2022, riguardano le comunicazioni emesse, a seguito di controllo automatizzato, in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72 (cd. avvisi bonari).

La circolare n. 1/E del 13.01.2023 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.

#### Comunicazioni non scadute o ancora da ricevere per ali anni 2019, 2020 e 2021

Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (in luogo dell'ordinario 10%) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Rientrano nella definizione agevolata:

- a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- b) le comunicazioni recapitate successivamente al 01.01.2023.

Per effetto della definizione agevolata, pertanto, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive restano dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Inoltre, viene estesa la possibilità di effettuare il pagamento rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo a debito.

Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate:



















Via Vitorchiano 113 00189 Roma Tel. +39 06 33481301 fin it

sportelloaffiliate@fip.it



- ✓ in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione;
- √ a rate, con versamento della prima rata deve entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e delle restanti rate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del Dpr 602/73 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena del 30% prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/97.

#### Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.lgs. 462/97.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR 602/73.

L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura ridotta pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, deve proseguire, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a 20 rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

#### Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell'art. 3-bis, co. 1, del d.lgs. 462/97, stabilendo che, indipendentemente dall'importo della comunicazione, il contribuente può sempre

























Via Vitorchiano 113 00189 Roma Tel. +39 06 33481301 fip.it

sportelloaffiliate@fip.it







optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1º gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

### **Altre disposizioni**

Il comma 157 prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il comma 158, infine, proroga di un anno i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (il termine ordinario è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di scadenza del termine per il pagamento dell'ultima rata ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. a) e c-bis), DPR 602/73).



















